

INTRODUZIONE

I concetti di “merito” e “meritocrazia” sono frequentemente oggetto di fraintendimenti e di infinite diatribe in ambito politico, economico e sociale¹. Il più delle volte, la parola “merito” presenta un carattere più neutrale e un tono meno impegnativo rispetto a “meritocrazia” che, invece, assume un’accezione negativa per la presenza di quel “kratos” che evoca un forte riferimento al “potere”. Ne emerge un si-

¹ La parola “meritocrazia” può essere ricondotta al latino *meritum* (cosa meritata, mercede, ricompensa) ma verosimilmente anche al verbo passivo *mereri* (azione per cui ne venga premio) a cui si unisce il sostantivo del greco antico “Κράτος” (*kratos*) ossia forza, potere. Il termine “meritocrazia” trova origine, sul piano divulgativo e in senso critico, nel volume del sociologo inglese M.D. YOUNG, *The Rise of Meritocracy*, London, Transaction Publisher, 1958. L’autore, attivo nel Partito laburista, raffigura gli esiti negativi provocati dalla volontà di abolire i privilegi della nascita e della ricchezza. Protagonista è un sociologo inizialmente paladino della meritocrazia e critico ironico delle posizioni di coloro che continuano a frenare l’avvento del nuovo ordine. Tuttavia, più avanti nel libro, Young sembra prendere le distanze dalla sua creatura, mettendo in guardia dai possibili rischi di una élite meritocratica che si autopreserva e controlla la società. In sostanza, nel tessere le lodi del nuovo sistema sociale, ne mostra al contempo tutti i limiti (cfr., al riguardo, le riflessioni di R. ABRAVANEL, *Meritocrazia. Quattro proposte concrete per valorizzare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più giusto*, Milano, Garzanti, 2008, pp. 38 ss.). Nell’opera, tuttavia, non mancano elementi di interesse nello studio del concetto stesso di meritocrazia, ad esempio l’idea di misurare le capacità sulla base di una organizzazione scientifica del lavoro, per cui il merito di ciascun individuo diventa la combinazione di due fattori: sforzo e abilità/intelligenza. Quando manca lo sforzo personale, pur in presenza di abilità o intelligenza, i risultati in termini meritocratici si riducono e lo stesso accade quando c’è uno sforzo verso il miglioramento in assenza di sufficienti abilità. Va registrato che il termine «meritocracy», in verità, risulta essere stato utilizzato anche prima da un altro sociologo inglese, Alan Fox in un articolo pubblicato nel 1956 da una rivista della sinistra inglese. Sempre in termini critici, l’articolo metteva in evidenza che la selezione basata su intelligenza e talento fosse alla base di una inaccettabile divisione sociale (M. BOARELLI, *Contro l’ideologia del merito*, Roma-Bari, Laterza, 2019, p. 29).

gnificato che pone in risalto una posizione di supremazia o di forza che spetterebbe a chi, attraverso vari criteri riconducibili in prima approssimazione alle proprie capacità personali, alle proprie competenze e ai propri sforzi, è ritenuto “meritevole” ossia degno di assumere una posizione di prevalenza rispetto agli altri. In questa prospettiva, la meritocrazia viene vista, più che uno strumento per premiare i più meritevoli, la base giustificativa per sanzionare i “non meritevoli” o, in ultima analisi, per legittimare le disuguaglianze².

La necessità di affidare le redini del governo di una società a criteri di tipo meritocratico o, con altro linguaggio, secondo le “virtù” di ognuno, è questione che affonda le proprie origini sin dal pensiero filosofico di Aristotele³, Platone⁴ o Marco Tullio Cicerone⁵ e scaturisce dalla ricerca di individuare un criterio per legittimare le cariche pubbliche,

² Forse è questa la ragione per cui qualcuno consiglia di parlare di meritorietà anziché di meritocrazia, per sottolineare la differenza tra una organizzazione sociale basata sul “principio del merito” (nel primo caso) anziché sul “potere del merito” (nel secondo caso), così da depurare la meritocrazia dalla sua deriva antidemocratica, così S. ZAMAGNI, *Il merito? È frutto di talento e dell'impegno profuso*, in *Corriere della Sera*, 4 febbraio 2020, p. 26. In parallelo, è d'obbligo rilevare che la meritocrazia, così come rappresentata da Zamagni, è presupposto di un'ulteriore declinazione del “potere del merito”: l'“axiocrazia”. Ebbene, alla più generica delle accezioni, l'axiocrazia non è altro che il volto economico della meritocrazia, la funzionalizzazione della stessa al guadagno (sia per chi “offre” il proprio merito sia per chi lo “domanda”), D. CIANCI, *Greci maestri di meritocrazia*, in *Il Sole-24 Ore*, 30 giugno 2013.

³ «Il vero politico compie ogni sforzo in vista della virtù, infatti vuole rendere i cittadini buoni e osservanti delle leggi» (ARISTOTELE, *Politica*, IX ed., Bari, Laterza, 2007, p. 41). E proprio per questo che: «i legislatori rendono buoni i cittadini facendo contrarre loro buone abitudini, ed è questa l'intenzione di ogni legislatore. Coloro che non svolgono bene questo compito deviano dalla loro funzione (*Ibidem*, p. 49). Lo stesso Aristotele, dopo aver trattato delle varie tipologie di governo ipotizzabili (monarchia, aristocrazia e democrazia), si pronunciò per una forma di governo ideale a metà strada tra l'aristocrazia e la democrazia, costituito dal c.d. “governo dei meritevoli”, purché nell'ambito di un contesto democratico che assicuri alla maggioranza di far sentire ai governanti le proprie reali esigenze e consenta a tutti i cittadini meritevoli di accedere alle più alte cariche pubbliche (*Ibidem*, p. 125).

⁴ PLATONE, *La Repubblica*, Milano, Bur-Rizzoli, 2013, pp. 921 ss., laddove si teorizza il c.d. “governo dei migliori” ritenendo che soltanto i migliori nelle scienze e nelle opere, saggi adepti allo studio della filosofia e della dialettica, potevano assolvere correttamente al governo della *polis*.

⁵ M.T. CICERONE, *De officiis (44 a.C.)*, Torino, Einaudi, 2012, pp. 63 ss. dove si sottolinea quanto sia fondamentale che a ciascuno si attribuisca secondo il proprio merito.

quelle che oggi sarebbero assimilabili agli impieghi nella pubblica amministrazione ma anche, probabilmente, alle stesse cariche politico-istituzionali di derivazione democratico-rappresentativa. Ulteriori evoluzioni del pensiero si riscontrano anche in Machiavelli che sottolineava la necessità che ogni decisione politica fosse fondata su uomini saggi o, diremmo forse oggi, persone competenti e selezionate in base al merito⁶.

In epoche più vicine all'esperienza statale, in particolare nella fase di transizione tra gli assolutismi sovrani e la nascita dell'ordinamento liberale, alcuni più marcati riferimenti ai principi meritocratici emergono sia nella riflessione filosofica che nei primi cataloghi dei diritti fondamentali. Montesquieu rilevava quanto la natura fosse giusta con gli uomini perché «li ricompensa delle loro fatiche; li rende laboriosi, perché alle fatiche più gravi unisce maggiori ricompense»⁷. Kant esaltava ciò che trae il suo valore dal merito⁸. Voltaire, nell'affermare che gli uomini sono tutti uguali, riconosceva tuttavia che non la nascita ma la virtù fa la differenza⁹.

La fine degli assolutismi sovrani e la codificazione dei primi diritti fondamentali hanno rappresentato l'occasione per segnare la fine di alcuni privilegi e dare forma ad alcuni principi fondati sui meriti individuali. Nel contesto della rivoluzione francese, ad esempio, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino approvata dall'Assemblea Nazionale il 26 agosto 1789, affermava nell'art. 6 che tutti i cittadini, essendo uguali dinanzi alla legge, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici «selon leur capacité, et sans autre

⁶ Machiavelli nel suo "*De principatibus*" scrive che il Principe, come qualsiasi altro uomo di governo, deve circondarsi di uomini saggi e solo a loro «debbe dare libero arbitrio a parlarli la verità, e di quelle cose sole che lui domanda e non d'altro; ma debbe domandarli d'ogni cosa, e le opinioni loro udire e dipoi deliberare da sé a suo modo» N. MACHIAVELLI, *Il Principe* (1513), Torino, Einaudi, 1995, p. 156.

⁷ C. DE MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi* (1748), vol. I, Milano, BUR, 2007, p. 368.

⁸ Nelle sue lezioni di etica all'Università di Königsberg, Kant scriveva «Noi possiamo apprezzare qualcosa come dotata di un intrinseco pregio, ma stimare e onorare noi possiamo soltanto ciò che trae il suo valore dal merito» I. KANT, *Lezioni di etica* (1775-1780), IV ed., Bari, Laterza, 2004, p. 216. Per una ricostruzione filosofica del concetto stesso di merito si rinvia a R. BRIGATI, *Il giusto a chi va. Filosofia del merito e della meritocrazia*, Bologna, Il Mulino, 2015.

⁹ VOLTAIRE, *Dizionario filosofico* (1764), Torino, Einaudi, 1995, p. 112.

distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents»¹⁰. Virtù e talenti, dunque, venivano posti a fondamento di una nuova società che tentava di abbandonare il sistema di privilegi aristocratici per dare valore alle sole distinzioni basate sulle capacità e i meriti individuali.

In effetti, la nascita dello Stato liberale ha rappresentato un contesto sociale ed economico assai fertile affinché potesse emergere, nell'evoluzione dei principi costituzionali, una qualche forma di valorizzazione del merito. Il passaggio da una economia agricola ad una industriale non solo ha costituito la matrice economica alla base dello sviluppo dello Stato liberale¹¹ ma ha anche contribuito notevolmente a scomporre e ricomporre alcuni schemi economico-sociali che per secoli erano stati alla base dell'ordinamento giuridico feudale. Si pensi, ad esempio, alla proprietà della terra quale strumento non solo di forza economica ma anche di controllo, attraverso il meccanismo dell'ereditarietà, degli equilibri all'interno della famiglia.

L'economia industriale, indebolendo il potere della terra e il nepotismo e rafforzando invece la figura del capitalista, disposto a rischiare e a mettere in gioco il proprio talento imprenditoriale, ha favorito l'affermarsi di una società basata sull'impegno e l'affermazione individuale, specie della classe borghese. In fondo, il principio meritocratico in base al quale chiunque può essere in grado di migliorare la propria condizione in funzione delle proprie capacità, indipendentemente dal censo o dalla classe di appartenenza, era proprio ciò che animava i primi coloni che fuggivano dal soffocante classismo aristocratico per rincorrere l'*American Dream*¹² e, successivamente, il modello del *self-*

¹⁰ Cfr. sul punto anche le considerazioni di S. CASSESE, *L'ideale di una buona amministrazione. Il principio del merito e la stabilità degli impiegati*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 22, ma anche M. CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 389, dove si sottolinea che il principio in base al quale il concorso deve consentire a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici senza altra distinzione che non quella delle loro virtù e dei propri talenti, si contrapponeva, e dunque mirava a superare, le prassi precedenti che riservavano invece questo tipo di incarichi alla nobiltà.

¹¹ G. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 30 ss.

¹² Nel 1813 Thomas Jefferson, già presidente degli Stati Uniti, scriveva a John Adams, altro ex presidente: «concordo con te che esista una aristocrazia "naturale" negli uomini. La base sono la virtù e il talento ... Considero tale aristocrazia naturale come il più prezioso dei doni per l'istruzione, la fiducia e il governo della società ... Non potremmo sostenere che la migliore forma di governo sia quella che consente a

made man. Insomma, il sogno della classe borghese era quello di scalare i gradini delle classi sociali non per una dote dinastica ma ricorrendo alle proprie abilità, ai propri sforzi, al proprio impegno, anche accompagnato da una certa dose di propensione al rischio¹³.

Il periodo dello stato sociale, caratterizzato da istanze fortemente egalarie, dal trionfo del principio universalistico nella tutela dei diritti e fondato su uno Stato interventista e assistenzialista, ha posto al centro l'obiettivo di accompagnare tutti i consociati in ogni fase della vita («dalla culla alla tomba»)¹⁴ e ha tendenzialmente accantonato, o quantomeno collocato in posizioni subordinate all'interno di una ipotetica scala di valori, il principio meritocratico. Una organizzazione sociale pluralistica e un generalizzato sentimento di “protezione” nei confronti di tutte le categorie sociali ha prodotto, come effetto collaterale, il rafforzarsi di una “cultura dell'appartenenza” che sotto molti profili si è contrapposta alla “cultura del merito”.

Il forte senso di appartenenza ad un determinato gruppo o categoria sociale che, molto spesso, trova forza nella contrapposizione rispetto ad altri gruppi, ha contribuito a consolidare logiche corporative in base alle quali ogni membro del gruppo deve essere protetto e, conseguentemente, deve essere preferito e avvantaggiato rispetto ad altri soggetti che non vi appartengono. Si tratta di una logica che pone in secondo piano ogni considerazione di tipo meritocratico. Dinanzi a scelte che

tali “aristoi naturali” di guidare il Paese?» N. LEMANN, *The big test: the secret history of the American meritocracy*, New York, Farar, Straus and Giroux, 1999.

¹³ Numerose sono le implicazioni di questo fenomeno. Ad esempio, è stato efficacemente osservato che il significato tecnico originario dell'eguaglianza formale, inserita in tutte le Costituzioni degli Stati liberali, va visto nel suo stretto rapporto con la forma del mercato e con la forma della merce, piuttosto che come contenuto delle relazioni tra gli uomini e le classi. Esso va correlato con l'attribuzione generalizzata della soggettività giuridica astratta e con la forma della legge (generale e astratta), che configura la forma del diritto borghese (diritto eguale). Sotto questo profilo, il principio costituzionale di eguaglianza formale, nello Stato liberale, non è un limite della legge ma è la legge stessa nella misura in cui essa si applica in forma astratta e generale (G. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, cit., p. 39).

¹⁴ La dottrina ha fatto largo uso del concetto di Stato sociale, con varietà di sfumature, per indicare l'azione dei pubblici poteri e la strutturazione organizzativa di intervento nei settori socioeconomici, allo scopo di modificarne l'assetto e indirizzarne lo svolgimento. Vanno ricordati, tra gli altri: V. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, Jovene, 1959; P.G. GRASSO, *Stato di diritto e Stato sociale nell'attuale ordinamento italiano*, in *Il Politico*, 1961, pp. 807 ss.; L. FERRAJOLI, *Stato sociale e Stato di diritto*, in *Pol. dir.*, 1982, p. 41.

richiedono obiettività e valutazione delle capacità di ogni singolo individuo, il sentimento corporativo evoca, invece, parzialità degli interessi e tutela aprioristica di una ristretta cerchia di soggetti.

Anche il familismo amorale è stato considerato il fondamento di un'analogia «tendenza in base alla quale gli individui appartenenti a una comunità tentano di massimizzare solamente i vantaggi materiali e immediati del proprio nucleo familiare, supponendo che tutti gli altri si comportino allo stesso modo»¹⁵. In questa prospettiva, fenomeni come il nepotismo, le raccomandazioni basate su legami di parentela, di amicizia o di appartenenza ad una determinata categoria (e non su competenze e capacità individuali) rappresentano i più forti nemici del merito.

Questo non significa che la cultura dell'appartenenza porti con sé solo conseguenze negative. Al contrario, essa svolge un ruolo fondamentale, con risvolti positivi, in quei casi in cui la priorità non è la selezione meritocratica ma la tutela del soggetto più debole all'interno di un contesto conflittuale o di contrapposizione tra interessi diversi. Basti pensare, ad esempio, alla funzione delle organizzazioni sindacali che contribuisce ad aggregare alcune categorie di lavoratori con il fine di aumentarne il potere negoziale nei confronti della categoria contrattualmente più forte dei datori di lavoro. La logica corporativa risulta ugualmente importante quando occorre raggiungere un compromesso, giungere ad una conciliazione o trovare comunque un punto di sintesi tra interessi contrapposti (si pensi alla concertazione). Anche l'organizzazione dei pubblici poteri secondo il principio rappresentativo postula, in qualche modo, una logica di appartenenza, giustificata dalla necessità di dare voce a partiti, movimenti o gruppi sociali che intendono affermare la prevalenza di determinati interessi rispetto ad altri.

Negli ultimi anni, una generalizzata istanza di "premiare il merito", sia nell'opinione pubblica che nel mondo politico, sembra riemergere con forza facendosi sentire in maniera sempre più incalzante. Si avverte una maggiore sensibilità verso il tema della "giusta ricompensa" nei confronti di chi maggiormente contribuisce al progresso sociale ed economico della società e, contemporaneamente, un più deciso sentimento di disapprovazione per la mancata ricompensa del merito.

In verità, i primi segnali di questa nuova attenzione al tema del merito potevano cogliersi già verso la fine degli anni settanta, quando,

¹⁵ R. ABRAVANEL, *Meritocrazia*, cit., p. 183.

conclusa l'era del "miracolo italiano" la questione della redistribuzione dei redditi tornava ad essere un tema dominante. Scriveva Ermanno Gorrieri in un articolo apparso sul *Corriere della Sera* del 1978: «Può esser giusto sperare che una diversa organizzazione produttiva e sociale alimenti più lo spirito solidarista e comunitario che l'individualismo» tuttavia «le capacità e l'impegno professionale, salvo eccezioni, la gente li vuol vedere tradotti in moneta. Insomma – oggi, in questa società – è impossibile non venire a patti con la "meritocrazia"»¹⁶.

Tuttavia è la crisi dello Stato sociale, come crisi fiscale, di legittimazione e di razionalità¹⁷, ad aver fatto perdere forza e legittimazione a quelle istanze universalistiche, specie nel campo dei diritti sociali, che miravano a garantire "tutto a tutti". La crisi della finanza pubblica, i vincoli di bilancio, la riduzione delle risorse da destinare alle funzioni di redistribuzione del reddito hanno spinto verso la ricerca di criteri il più possibile oggettivi e socialmente accettabili per attribuire diritti e per premiare il merito. «Valorizzare i talenti, premiare i meriti: queste espressioni ricorrono sempre più spesso nel dibattito pubblico e sembrano raccogliere ampio consenso all'interno della classe dirigente italiana»¹⁸ e, si legge ancora sulla stampa più recente, «l'Italia in questo momento ha bisogno di qualità, di competenza e di meritocrazia ... il contrario dell'appiattimento verso il basso di "uno vale uno"»¹⁹.

¹⁶E. GORRIERI, *In una società razionale ed efficiente deve essere riaffermata la meritocrazia*, in *Corriere della Sera*, 4 novembre 1978, p. 2, il quale conclude «Sì, dunque, alla meritocrazia: ma a quella vera rispondente alle esigenze di una società razionale ed efficiente; no ai privilegi di casta, frutto di retaggi storici o di puro potere di ricatto corporativo. E, aggiungiamo, sì a condizione che la meritocrazia si coniughi con l'ineludibile domanda di eguaglianza».

¹⁷Su tali aspetti della crisi dello stato sociale si sofferma ampiamente G. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, cit., pp. 68 ss.

¹⁸M. FERRERA, *Quando sono i giovani a non volere la meritocrazia*, in *Corriere della Sera*, 10 giugno 2007, p. 30 ma cfr., per qualche altro riscontro nell'opinione pubblica, in politica e nel dibattito mediatico: A. COLOMBO, *Questo Paese non dà risposte alla richiesta di meritocrazia*, in *La Repubblica*, 29 settembre 2019, p. 4; C. BRAMBILLA, *Il Forum della meritocrazia sfida la crisi Premiare i più bravi aiuta la crescita*, in *La Repubblica*, 16 maggio 2012, p. 7; E. POLIDORI, *Draghi: per tornare a crescere meno tasse e più meritocrazia*, in *La Repubblica*, 1° giugno 2008, p. 8; M. NAVA, *Sarkozy: "Meritocrazia e solidarietà: la Francia riparte"*, in *Corriere della Sera*, 24 gennaio 2008, p. 19.

¹⁹D. MARAINI, *L'elogio del talento e della competenza*, in *Corriere della Sera*, 8 gennaio 2019, p. 37.

Forse è proprio nell'ambito di questa più recente evoluzione economica e sociale che il merito sembra ritrovare un proprio autonomo spazio di legittimazione, anche in ambito giuspubblicistico²⁰. Di qui la sfida e le ragioni di questo lavoro. All'interno di un dibattito sempre più acceso e spesso ideologico tra sostenitori ed oppositori della meritocrazia, nei vari campi delle scienze sociali, è utile tentare di analizzare il principio del merito in maniera il più possibile obiettiva e sotto un profilo rigorosamente costituzionale, così da evidenziare le varie implicazioni che tale principio produce sul sistema dei diritti e dei doveri, sull'organizzazione dei pubblici poteri e, più in generale, sull'intero sistema dei principi e dei valori della Costituzione²¹.

Tale obiettivo richiede un'indagine il più possibile aderente al reale che tenga conto non soltanto del dato formale contenuto in Costituzione ma anche, e soprattutto, di quello materiale che emerge dalle scelte legislative (nazionali e sovranazionali) che danno attuazione ai principi costituzionali, dalla giurisprudenza costituzionale che interpreta e adatta il dettato costituzionale all'evoluzione del contesto sociale, economico e culturale e dall'azione di tutti gli attori di livello statale, sub-statale e sovrastatale che partecipano alla realizzazione concreta dei valori costituzionali²².

²⁰ Si sofferma sulla funzione del merito quale criterio di distribuzione delle risorse: G. CORSO, *Il merito nella Costituzione italiana*, Convegno "Merito e crescita", Università Luiss Guido Carli, Roma 9 giugno 2016, in *ilmerito.org*.

²¹ Non è questa la sede per approfondire se vi siano, e quali possano essere, differenze o sfumature di significato tra "principi" e "valori". Autorevole dottrina si è ampiamente espressa sia a favore di una loro sostanziale assimilazione (cfr. L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 208 ss.; O. CHESSA, *Principi, valori e interessi nel ragionevole bilanciamento dei diritti*, in M. LATORRE-A. SPADARO (cur.), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 208 ss.; R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992, *passim*) sia in senso contrario (A. D'ATENA, *In tema di principi e valori costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1997, pp. 3068 ss.; J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Bari, Laterza, 2013, p. 303. Di nesso funzionale tra valori e principi parla F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 317 ss., secondo il quale i principi sono mezzi utili al perseguimento dei valori).

²² Come è stato altrove efficacemente evidenziato «il nucleo unitario di valori racchiuso nel testo costituzionale deve essere sviluppato, implementato ed inerato ad opera di tutti i soggetti del sistema; in altri termini, l'unità del sistema, data a priori (staticamente) nella Carta costituzionale, tende irresistibilmente a dispiegarsi (di-

La sfida della presente ricerca, dunque, non è solo quella di portare “allo scoperto” il principio del merito, ma anche di verificare in che misura e in quali modalità, esso entra in relazione, nel reale divenire, con il sistema di valori costituzionali²³, tentando così di tratteggiare la forma che assume il continuo e dinamico bilanciamento tra le finalità meritocratiche e tutti gli altri obiettivi di rilievo costituzionale.

namicamente) mediante l’esercizio di tutte le pubbliche funzioni, grazie ad ogni manifestazione giuridicamente rilevante, così che il sistema venga unificato a posteriori», così L. D’ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, cit., p. 288.

²³ Come è stato affermato da autorevole dottrina, la Costituzione è una “tavola di valori”, nel senso che è l’espressione culturale che si sovrappone e, in qualche modo, esprime qualcosa di metacostituzionale, di più solido e di più radicato nella comunità di quanto non lo siano le norme della Costituzione scritta in sé considerate (A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 657). Sulla natura relazionale dei valori v. ancora L. D’ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, cit., pp. 215 ss.

